

COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari



OGGETTO: P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.2 “INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE” PROCEDURA IN MODALITÀ TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN CONTRADA “PASQUALONE” IN AGRO DEL COMUNE DI LOCOROTONDO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLA SORGENTE DELLA CONTAMINAZIONE.

CUP G14F18001200002

CIG 8131818C7D

CPV 71340000-3

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Premesse

Il presente disciplinare riguarda i patti e le condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, della Direzione Lavori e Contabilità, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24, del decreto legislativo n.50 del 2016, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 ed inoltre dell'art. 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi ai lavori di Messa in sicurezza della ex discarica comunale in Contrada Pasqualone in agro del Comune di Locorotondo, mediante la rimozione della sorgente della contaminazione.

Tra

- Comune di Locorotondo, con sede in Locorotondo (BA) – Piazza Aldo Moro, 29 C.F. 00905560728, nella Persona _____ in qualità _____ soggetto competente alla stipula dei contratti, giusta procura conferitagli da _____ con atto in data di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,

e
il _____ di seguito denominato semplicemente "tecnico incaricato", quale operatore economico singolo/in forma associata

Premesso che

- con determinazione a contrarre del Dirigente dell'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Locorotondo n. 753 del 09.12.2019 è stata avviata procedura aperta per l'affidamento della gara in oggetto;
- con determinazione del _____ n. _____ del _____, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a _____ ed al conseguente affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto").

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico riguarda l'esecuzione delle prestazioni di servizi tecnici che fanno riferimento ad una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, classificati al n.12 dell'Allegato IV al regolamento (CE) n.213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.50 del 2016, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 ed inoltre degli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n.81 del 2008.

2. Nello specifico, l'incarico consiste nella redazione del progetto definitivo, esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della Direzione dei Lavori, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché della contabilità dei lavori e dell'assistenza al collaudo per i lavori di Messa in sicurezza della ex discarica comunale in Contrada Pasqualone in agro del Comune di Locorotondo, mediante la rimozione della sorgente della contaminazione

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per la parte non abrogata, nonché al Capitolato Speciale Prestazionale ed ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 23 e 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art.2. Obblighi Legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche e integrazioni della deontologia professionale e per quanto ancora in vigore di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; e obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono di seguito riportate:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.13	Relazione geologica
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02	Liquidazione -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
QcI.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione

1. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie è riportato nel Capitolato Speciale Prestazionale già allegato al bando di gara;
2. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti; altresì, si impegna ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo, alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti, alle prescrizioni derivanti dalla verifica ed ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche senza alcuna pretesa economica aggiuntiva.
3. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.
4. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle direttamente a terzi oppure, se affidate al tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni:
 - a) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n.50 del 2016;
 - b) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio.

Art. 4. Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e segg. del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 1, lettera a) e b) sono i medesimi previsti rispettivamente per la progettazione definitiva-esecutiva e per la direzione dei lavori.

Art. 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione analogica

dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio:

a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato.

Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la eventuale documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e che potrà essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, in formato PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale;

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. Durata dell'incarico e termini

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare o da comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione effettuata da parte del RUP.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:
 - a) Fase di progettazione definitiva: 40 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare.
 - b) Fase di progettazione esecutiva: 35 giorni dalla data di comunicazione avvio attività da parte del RUP.
 - c) Fase di esecuzione: sino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio.
3. Il termine previsto per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse nonché quello per le prestazioni relative alle attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo.
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni.
6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

Art. 9. Penali

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari al tre per mille dell'importo dei corrispettivi contrattuali per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, l'Amministrazione committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del tecnico incaricato, anche a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, quali la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi,

risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

6. In particolare, la revoca del finanziamento non pregiudica per l'Amministrazione committente l'esercizio di azioni risarcitorie, nei confronti del tecnico incaricato cui sia imputabile l'inadempimento, per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 40 e 53 del decreto legislativo n.50 del 2016.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 11. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito di provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
- i) i) nei casi previsti dall'art.108, del decreto legislativo n.50del 2016;
- j) nei casi in cui non siano più vigenti i requisiti di cui all'art.83comma1del decreto legislativo n.50 del 2016.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. Determinazione dei corrispettivi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, "a corpo", per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come dettagliate di seguito:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€
ESECUZIONE DEI LAVORI	€

Ammontare lordo del corrispettivo a base di gara (oltre IVA ed Inarcassa) €

Ammontare netto del corrispettivo offerto (oltre IVA ed Inarcassa) € _____

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati con riferimento al DM 17/06/2016, applicando la stessa percentuali di ribasso offerta in sede di gara o, se non previsti, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuato negli atti della procedura di affidamento.

Art. 13. Adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando gli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui

alla Determinazione Schema Onorario redatta dal RUP ed allegata ai documenti di gara. Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Art. 14. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- Progettazione definitiva -100% all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e conseguimento delle autorizzazioni, nulla osta etc. necessari o entro dodici mesi dalla data di trasmissione degli elaborati.
- Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione -100% all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e conseguimento delle autorizzazioni, nulla osta etc. necessari o entro dodici mesi dalla data di trasmissione degli elaborati.
- Direzione Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per Stati di Avanzamento Lavori.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma5, del D.Lgs. n.231/2002, come sostituito dall'art.1, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 192/2012, i corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza di cui al comma 1;

3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato:

- a) la validazione del progetto non dovesse verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile (progetto adeguato alle eventuali prescrizioni rilasciate dagli Enti interferenti), in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono eseguiti entro i 30 (trenta) giorni successivi;
- b) in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 8, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura prevista dell'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 192/2012.

5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 le stesse saranno liquidate previa verifica di regolarità di tutta la documentazione prevista.

6. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art.6 del decreto legge12/11/2010 n.187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi tecnici affidati in appalto.

7. Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, il presente contratto si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

8. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Il tecnico incaricato è obbligato ai sensi del comma 7 dell'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, con indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità del codice fiscale al fine di operare sugli stessi.

10. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro (art. 6 comma 4 della legge 136 e s.m.i.).

Ai fini dell'identificazione della singola operazione contrattuale, da cui deriva il flusso finanziario, ai sensi di quanto disposto dai commi sopra richiamati e necessario che il tecnico incaricato indichi il codice

identificativo della gara (CIG) contrassegnato come segue **CIG 8131818C7D**, ed il seguente codice unico di progetto **CUP G14F18001200002**.

11. In merito agli strumenti di pagamento, l'art.7 comma 1, lett. a) numero 1) del decreto legge n. 187/2010, equipara al bonifico bancario e postale anche il pagamento mediante ricevuta bancaria (RiBa) o RID oppure altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

12. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

13. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 25 (venticinque).

Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato a due persone, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 16. Assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il tecnico incaricato presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. Adempimenti legali

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
2. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n.218/2012, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo art.67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., in base:
 - alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - alla comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____ ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.;

Articolo 18. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del decreto legislativo n.50 del 2016 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 31 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
3. Ai sensi dell'articolo 105, del decreto legislativo n.50 del 2016:
 - le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo n.50 del 2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.
4. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, per le quali non era richiesta la presenza di apposita qualificazione in sede di procedura di affidamento, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 19. Definizione delle controversie

1. Qualora ne ricorrano i presupposti, si può procedere alla disciplina dell'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, si può procedere alla disciplina della transazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al TAR Puglia, Sezione di Bari; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 20. Prestazioni opzionali sin dall'origine

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 21 , commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n.50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n 50 del 2016.

Art.21. Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Locorotondo, li

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente